



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 311 del 2006, proposto da:
Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (WWF) Onlus, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
Pettini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Landucci 17;

contro

Comune di Grosseto, in persona del Vice Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli
avv. Susanna Cruciani e Francesco Massimo Pozzi, con domicilio eletto presso lo
studio del secondo in Firenze, Lungarno A. Vespucci N. 20;
Regione Toscana e Provincia di Grosseto, n.c.;

nei confronti di

Società Riva di Marina S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dall'avv. Duccio Maria Traina, con domicilio eletto presso il suo studio in
Firenze, via Lamarmora 14;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio Comunale di Grosseto n. 111 del 30 novembre 2005
avente ad oggetto l'approvazione del Piano di recupero della ex colonia di Marina
di Grosseto, nonché, per quanto occorrer possa, della delibera n. 4/2005 del 13
gennaio 2005, della delibera n. 5/2005 del 13 gennaio 2005, delle delibera n.
42/2003 del 31 marzo 2003 e di tutti gli ulteriori provvedimenti attuativi, anche se
non conosciuti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grosseto;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc. Riva di Marina S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/03/2009 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio l'Associazione WWF Onlus impugna quattro distinte delibere comunali, nella parte in cui riguardano il Piano di recupero della ex colonia di Marina di Grosseto volto alla realizzazione in tale area di un insediamento abitativo.

In particolare gli atti gravati, che si sono succeduti nel tempo in relazione alla medesima vicenda, hanno il seguente oggetto: a) la delibera n. 42/2003 del 31 marzo 2003 adotta una prima versione del Piano di recupero e contemporaneamente una variante urbanistica correlata; b) la delibera n. 4/2005 del 13 gennaio 2005 approva solo la variante urbanistica adottata con la precedente 42/2003 ma non il Piano di recupero, essendo stato nelle more presentato altro distinto progetto; c) la delibera 5/2005 del 13 gennaio 2005 adotta il nuovo Piano di recupero della ex colonia di Marina di Grosseto, anche sulla base della variante urbanistica già approvata; d) infine con delibera n. 111/2005 del 30.11.05 si approva il Piano di recupero adottato con la 5/2005.

Nei confronti degli atti impugnati l'Associazione ricorrente formula le seguenti censure:

1) "Violazione ed erronea applicazione della l.r. 3.1.2005 n. 1 ed in particolare degli artt. 15,16,17,18, 65, 69, e 73. Violazione ed erronea applicazione dei principi generali in materia di varianti urbanistiche, di partecipazione al procedimento e di forma degli atti amministrativi. Eccesso di potere per carenza ed erronea

motivazione; carenza di istruttoria; difetto dei presupposti; contraddittorietà; illogicità". Il piano di recupero approvato sarebbe illegittimo per violazione dei limiti all'edificazione stabiliti dall'art. 96 delle NTA, prevedendo la realizzazione di 6 piani fuori terra più due interrati e uno seminterrato laddove l'art. 96 cit. prevede la possibilità di massimo 4 piani fuori terra e del solo seminterrato; viene anche superata la volumetria massima prevista;

2) "Violazione ed erronea applicazione della l.r. 3.1.2005 n. 1 ed in particolare degli artt. 15, 16, 17, 18, 65, 69 e 73 sotto diverso ed ulteriore aspetto. Violazione ed erronea applicazione dei principi generali in materia di varianti urbanistiche, di partecipazione al procedimento e di forma degli atti amministrativi. Eccesso di potere per carenza ed errore di motivazione; carenza di istruttoria; difetto dei presupposti; contraddittorietà; illogicità". L'art. 8 delle NTA del piano di recupero, pur mantenendo ferma la volumetria massima di 65.000 mc di cui all'art 96 delle NTA al PRG, modifica il metodo di computo, stabilendo che non si computano i volumi al seminterrato anche per la parte fuori terra ed i locali sottotetto. Anche questa variante non ha tenuto conto della procedura di cui alla l.r. n. 1 del 2005;

3) "Violazione ed erronea applicazione dell'art. 40 della l.r. n. 5 del 2005 e dei principi generali in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche in riferimento alla l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per carenza ed errore di motivazione; carenza di istruttoria; difetto dei presupposti; contraddittorietà; illogicità". Con questo motivo parte ricorrente censura la procedura di relativa alla approvazione della variante urbanistica di cui alla delibera n. 5 del 2005, della quale comunque contesta la effettiva portata innovativa;

4) "Violazione ed erronea applicazione dell'art. 40 della l.r. n. 5 del 2005 sotto diverso ed ulteriore aspetto; eccesso di potere per carenza ed errore di motivazione; carenza di istruttoria; difetto dei presupposti; contraddittorietà; illogicità". La variante urbanistica di cui si discute all'art. 96 NTA avrebbe dovuto essere realizzata seguendo la procedura di cui all'art. 40 commi 8-20 della l.r. n. 5 del 1995 e non quella semplificata di cui ai commi 2-7 dello stesso articolo.

5) "Eccesso di potere per carenza ed errore di motivazione. Carenza ed errore di istruttoria. Travisamento dei fatti. Difetto dei presupposti. Illogicità. Ingiustizia". Parte ricorrente censura la mancanza di una relazione geologica con riferimento al secondo progetto poi approvato;

6) "Violazione ed erronea applicazione dell'art. 16 comma 3 della l.r. n. 1 del 2005. Eccesso di potere per carenza ed errore di applicazione. Carenza ed errore di istruttoria. Travisamento dei fatti. Difetto dei presupposti. Illogicità. Ingiustizia". La profonda diversità del secondo progetto di piano di recupero rispetto al primo avrebbe richiesto la rinnovazione dell'acquisizione di pareri e nulla osta che invece

non è avvenuta, non valendo comunque quelli acquisiti dopo né potendo a tal fine valutarsi la conferenza di servizi del 2.12.04;

7) “Eccesso di potere per carenza ed errore di motivazione. Carenza ed errore di istruttoria. Travisamento dei fatti. Difetto dei presupposti. Illogicità. Ingiustizia”. Siamo in presenza di variante urbanistica specifica che richiedeva adeguata motivazione;

8) “Eccesso di potere per carenza ed errore di motivazione. Carenza ed errore di istruttoria. Travisamento dei fatti. Difetto dei presupposti. Illogicità. Ingiustizia. Violazione ed erronea applicazione della L. 36/1994”. Si Sottolinea il pesante impatto sull’ambiente che il progetto in esame determina;

9) “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 32 della l.r. 5/1995; della l.r. 56/2000; della l.r. 52/1979; del DPR 357/1997 e del DPR 120/2003. Eccesso di potere per carenza ed errore di motivazione. Carenza ed errore di istruttoria. Travisamento dei fatti. Difetto dei presupposti. Illogicità. Ingiustizia”. Viene qui contestata la mancanza di valutazione ambientale.

Il Comune di Grosseto e la società controinteressata si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, avanzando altresì eccezioni di irricevibilità del gravame per tardività e di inammissibilità dello stesso per carenza di legittimazione al ricorso.

Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 25 marzo 2009, relatore il dr. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Come evidenziato nella narrativa in fatto, la vicenda sottoposta all’esame del Tribunale ha avuto un articolato sviluppo, che ha visto intrecciarsi in modo singolare i profili relativi al Piano di recupero con quelli inerenti la modifica della disciplina urbanistica, mercé apposita variante al PRG. Infatti nella prima delibera qui gravata (la n. 42/2003) si agiva su entrambi i piani, poiché venivano contemporaneamente adottati tanto il Piano di recupero (in una prima versione) quanto la variante urbanistica. La vicenda urbanistica si concludeva poi con la delibera 4/2005, che disponeva la relativa approvazione, mentre quella relativa al Piano di recupero ripartiva da capo, con l’adozione del nuovo progetto (delibera 5/2005) e la sua approvazione (delibera 111/2005). Le due vicende, peraltro, si intersecano anche sul piano sostanziale, giacché il Piano di recupero nella seconda versione viene predisposto sulla base delle modifiche urbanistiche medio tempore apportate dalla delibera n. 42 del 2003.

L'associazione ricorrente tenta di rappresentare gli elementi fattuali, e cioè la portata degli atti gravati, in termini diversi da quelli sopra enunciati. In particolare ritiene che il Piano di recupero approvato con la delibera n. 111 del 2005 sarebbe illegittimo per violazione dei limiti all'edificazione stabiliti dall'art. 96 delle NTA del PRG di Grosseto sul rilievo che non ci sarebbe stata una valida modificazione, a mezzo di variante, della portata dell'art. 96 cit., come invece sostenuto dall'Amministrazione, poiché da un lato la delibera n. 4 del 2005 non sarebbe idonea, con il mero riferimento alla "conseguenza della progettazione architettonica che ha previsto un diverso assetto planivolumetrico", a dar luogo alla modifica dell'art. 96 cit., né potendo a ciò bastare la circostanza che alla delibera in questione fosse allegato il testo modificato dell'art. 96 che ne variava l'originario contenuto. In altre parole l'associazione ricorrente contesta l'avvenuta corretta effettuazione delle modifiche alle regole di disciplina urbanistica, sulla cui base il Comune ha provveduto ad approvare il Piano di recupero. In secondo luogo parte ricorrente pone in evidenza il carattere occulto della variante urbanistica che non avrebbe consentito alla stessa di rendersi conto dell'avvenuta approvazione della variante fino all'atto applicativo di cui alla delibera n. 111 del 2005.

La ricostruzione operata dalla ricorrente risulta priva di pregio.

È importante in primo luogo porre in luce come la delibera in questione, cioè la n. 4 del 13 gennaio 2005 del Consiglio Comunale di Grosseto, ha già nella rubrica il riferimento alla variante urbanistica, il che rende difficile accettare l'idea di un suo contenuto occulto ("Gestione territorio – Variante urbanistica per localizzazione di un'area scolastica nel capoluogo e lievi modifiche al perimetro dell'area di recupero ex colonie Bodoni, Saragat e San Rocco in Marina di Grosseto – Controdeduzioni ad osservazione ed approvazione finale"), e lo stesso dicasi con riferimento alla precedente delibera n. 42 del 2003 di adozione della medesima variante. D'altra parte che la variante avesse una portata che andava oltre lo spostamento del plesso scolastico risulta per tabulas laddove si legge (delibera n. 42 del 2003) che "la contestuale variante al PRG si rende necessaria, altresì...in conseguenza della progettazione architettonica che ha previsto un diverso assetto planivolumetrico fermo restando il mantenimento del contenitore della ex colonia San Rocco".

Dunque la modificazione delle norme tecniche di PRG è stata effettivamente disposta, e in modo tutt'altro che occulto, con le delibere n. 42 del 2003 (adozione) e n. 4 del 2005 (approvazione).

Parte ricorrente è consapevole della tardività delle censure mosse avverso la variante urbanistica suddetta, approvata in data 13 gennaio 2005, essendo il presente ricorso stato notificato nel febbraio 2006 (pag. 13 ss ricorso), e la sua ricostruzione sopra enunciata è strumentale a consentire in questa sede la censura

alla variante medesima. In realtà quanto esposto circa la portata effettiva e non occulta della variante definitivamente approvata con la delibera n. 4 del 2005 ne imponeva la impugnazione nei termini di decadenza, con l'effetto che tutte le censure proposte avverso la variante medesima risultano tardive.

Ne consegue che il ricorso in esame, segnatamente con riferimento alle censure nn. 1, 3, 4, 7 e 8, risulta irricevibile, venendo in considerazione questioni che attengono alla variante approvata con delibera n. 4 del 2005, ma proposte oltre il relativo termine di decadenza.

L'Amministrazione resistente e la controinteressata eccepiscono altresì il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente, laddove essa, associazione ambientalista, muove censure di impronta marcatamente urbanistica o edilizia ma prive di specifica attinenza all'ambito ambientale.

Il tema dell'ampiezza della legittimazione a ricorrere delle associazioni ambientaliste di cui all'art. 13 della legge n. 349 del 1986 è stato recentemente esaminato con ampiezza dalla Sezione nella sentenza del 23 giugno 2008, n. 1651, alla quale anche in questa sede il Collegio si richiama. Come osservato nel richiamato precedente le associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349 del 1986, essendo legittimate ad agire in giudizio avverso qualsiasi provvedimento che leda in modo diretto e immediato l'interesse ambientale, sono legittimate ad impugnare anche atti a contenuto urbanistico purché idonei a pregiudicare il bene dell'ambiente come definito in termini normativi nei limiti di cui alla legge n. 349 del 1986 o di altre fonti normative intese ad identificare beni ambientali in senso giuridico. Nella specie nella gran parte delle censure proposte non si rinviene l'esistenza di un bene ambientale soggetto a specifica protezione. Ciò vale, in primo luogo, per alcune censure già individuate come irricevibili per tardività della doglianza, vale a dire quelle di cui ai motivi 1, 3, 4 e 7, ove si fanno invero valere motivi di contestazione legati al rispetto delle procedure di adozione degli strumenti urbanistici. Ma anche i motivi 2 e 6 risultano privi di uno specifico riferimento, anche indiretto, al valore ambientale, se è vero che in un caso (censura n. 2) si fa questione sul mancato rispetto delle procedure per l'adozione di una variante alle NTA del Piano di recupero e nell'altro (censura n. 6) un'ulteriore questione procedimentale inerente la mancata rinnovata acquisizione di pareri in sede di approvazione del Piano di recupero.

Con la censura n. 5 l'associazione ricorrente lamenta che l'approvazione del Piano di recupero non sia stata preceduta da un'adeguata istruttoria con riferimento alla compatibilità geologica dell'intervento.

La censura è infondata.

Dalla documentazione versata in atti risulta che l'Amministrazione ha svolto le necessarie valutazioni geologiche, avendo approfondito il profilo di rilevanza geologica sia in sede di conferenza di servizi tenutasi a Grosseto in data 2 dicembre 2004 (cfr. doc. 3 parte ricorrente) sia nello specifico parere reso dal geologo comunale in data 14 marzo 2005 (doc. 7 Comune di Grosseto).

Con la censura n. 9 parte ricorrente contesta l'approvazione del Piano di recupero per non essere la stessa stata preceduta dalle valutazioni sulle conseguenze ambientali previste dagli artt. 32 legge regionale Toscana n. 5 del 1995 e 15, comma 2, legge regionale Toscana n. 56 del 2000.

La censura è infondata.

L'art. 32 della legge regionale n. 5 del 1995 impone che gli atti di pianificazione del Comune siano preceduti dalla valutazione degli effetti ambientali (VEA), che nella specie risulta essere stata effettuata dall'Amministrazione, come si ricava dalla narrativa della delibera di approvazione del Piano di recupero n. 111 del 2005 che parla di "tavola riepilogativa adempimenti VEA" e specifica che "la VEA nel suo insieme è rappresentata dagli elaborati dell'indagine geologica, dal Piano forestale, dai pareri formulati dai vari uffici in merito ad elementi di criticità per le risorse naturali presenti".

L'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 56 del 2000 prevede una "apposita relazione di incidenza" per gli atti di pianificazione territoriale per i quali sia prevista la valutazione integrata ai sensi della legge regionale n. 1 del 2005, "qualora siano suscettibili di produrre effetti sui siti di importanza regionale di cui all'allegato D, o su genotipi di importanza regionale di cui all'art. 11". Deve tuttavia osservarsi che la proposta censura appare infondata se si tiene conto che, per stessa ammissione di parte ricorrente (pag. 31 ricorso), l'area in cui dovrebbe essere effettuato l'intervento qui contestato non è ricompresa all'interno del Sito di importanza regionale ed anzi si trova ad una distanza dallo stesso (circa 800 m. secondo l'indicazione della c.i. non contestate) che ben può aver fatto escludere alla p.a. la produzione di effetti sul Sito medesimo (costituito dal Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto).

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve dunque essere dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile e in parte infondato, con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese a favore dell'Amministrazione resistente e della controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, 1[^] Sezione, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe in parte irricevibile, in parte inammissibile e in parte infondato, ai sensi di cui in motivazione.

Condanna l'associazione ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00 (duemila/00) oltre iva e cap a favore di ciascuna parte resistente (Comune di Grosseto e Società Riva di Marina srl).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Gaetano Cicciò, Presidente

Saverio Romano, Consigliere

Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO